

trariamente nella determinazione degli ordini nuovi.

Gli oppositori considerano il direttore generale come un impiegato del Governo; ma non è così. Una volta nominato questo direttore generale, o una volta che siano accolte garanzie analoghe a quelle della legge del 1890, egli viene a trovarsi in una posizione quasi completamente indipendente.

Non si comprende poi come coloro stessi che hanno gran fede nell'elemento elettivo, così l'onorevole Flaùti, richiedano un deposito di 25,000 lire in conto corrente e 50 cartelle di credito fondiario di garanzia per la scelta di questi delegati. Queste garanzie, secondo me, valgono ben poco. Non è difficile trovare a prestito 25,000 lire da mettere in conto corrente e da potersi sempre ritirare entro 24 ore; e pagando poche centinaia di lire si trova il numero delle cartelle necessarie alla supposta cauzione.

Vi è una grande contraddizione fra la fiducia nell'elemento elettivo e la diffidenza contro l'elemento stesso tradotto nelle proposte di forme cauzionali. In realtà io ho minor diffidenza negli eletti dei corpi locali, come ho minor diffidenza di voi nel Governo che deve nominare i consiglieri governativi e nell'opera di questi consiglieri.

Quindi io non posso accettare la proposta di aumentare il numero dei consiglieri elettivi. Acconsento soltanto a ridurre di uno i consiglieri di nomina governativa per tener conto dell'estrema diffidenza manifestata alla Camera, e perchè con tale temperamento si viene di fatto a rendere preponderante la voce del direttore generale. Il che risponde veramente al concetto di una bene intesa autonomia dei Banchi, poichè trattandosi di Istituti di credito, questi debbono aver sempre un'azione pronta e decisa, la quale non può essere esercitata efficacemente che da chi abbia responsabilità intera.

Rispondo ora all'ultima osservazione fatta dall'onorevole Della Rocca; la trovo superflua. Io non ho mai pensato che si potesse nominare a direttore generale una persona che avesse altri uffici; ma se v'è dubbio non ho difficoltà ad accettare il concetto dell'onorevole Della Rocca, consentendo che l'articolo sia modificato così: « Il direttore generale e i due consiglieri nominati per Decreto Reale non potranno essere scelti fra gli impiegati dello Stato in attività di servizio,

in disponibilità o in aspettativa. Tale disposizione non si applica, riguardo alla nomina dei consiglieri di amministrazione, agli impiegati che abbiano la guarentigia dell'inamovibilità. »

La guarentigia dell'inamovibilità è così ristretta ai soli consiglieri governativi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Montagna.

Montagna. Io nulla avrei a dire che non sia già stato detto dal mio amico onorevole Della Rocca. Quindi ringrazio il ministro per quella parte che ha accettato e rinunzio a parlare.

Picardi. Chiedo di parlare.

Presidente. Onorevole Picardi, io non posso dargliene la facoltà che per fatto personale.

Picardi. Per questo appunto. Il ministro del tesoro ha detto che la mia diffidenza verso di lui e verso le sue proposte giunge a tal punto da dubitare che egli avrebbe riprodotto nei nuovi statuti parecchie disposizioni che sono negli antichi e che a me parevano importanti, perchè assicuravano l'autonomia con l'indipendenza del direttore generale.

Ora io non credo di meritare l'accusa di diffidenza; egli invece può meritare quella di taciturno, perchè se noi guardiamo all'articolo 34 (oggi 36) che si propone all'approvazione della Camera, vedremo che in esso si dice soltanto questo:

« Art. 34. È data facoltà al Governo del Re di riformare con Decreto Reale, da emanarsi non più tardi del 30 novembre 1895, gli statuti dei due Banchi di Napoli e di Sicilia e delle Amministrazioni dipendenti, conservandone integre le funzioni ai termini della legge 10 agosto 1893, n. 449, e in base alle disposizioni di cui all'allegato T, che forma parte integrante della presente legge. »

Ora la interpretazione piana di quest'articolo ci induce a ritenere che due sono le fonti a cui il ministro attingerà gli elementi per la formazione dello Statuto: la legge sugli Istituti di emissione del 1893 e l'allegato S. Ora nè in questa legge nè nell'allegato S si trovano quelle disposizioni cui mi sono riferito; esse si trovano esclusivamente nella legge del 1890 in base a cui sono fatte le disposizioni del testo unico del 1892, legge non richiamata dall'onorevole ministro nell'articolo 34: e il silenzio di lui assolve la pretesa diffidenza mia. Io ringrazio però il ministro di avermi levato il dubbio e di consentire nella importanza della disposizione

*ritirata
esp.*